

gli Istituti d'emissione potranno ricevere in deposito fruttifero qualsiasi risparmio; che gli Istituti d'emissione avranno facoltà di pagare sopra i depositi ricevuti, un tasso che sul principio è molto elevato. Quali saranno le conseguenze della applicazione di questo articolo? È facile comprenderle.

L'Istituto d'emissione, cui è fatta facoltà di lucrare l'interesse corrispondente a cento lire ogni volta che ne impiega sole quaranta; e ciò a motivo del rapporto che vi è tra la riserva metallica e la sua circolazione, può largheggiare nell'interesse che darà ai suoi depositanti; mentre le banche popolari non potendo fare altrettanto, dovranno chiudere gli sportelli. Ora, io comprendo tutte le necessità che costringono ognuno di noi a fare molte transazioni sui propri convincimenti dottrinali per riuscire a condurre in porto questa legge, ma ritengo che i vantaggi che deriveranno dal riordinamento degli Istituti d'emissione, se pur saranno quali vengono pronosticati, non compenseranno mai il disordine, la perdita, la ingiustizia che deriverebbe dalla soppressione delle Banche popolari.

Comprendo che si debbano fare sacrifici per il riordinamento del credito, ma non intendo che degl'Istituti d'emissione si debba fare un idolo così mostruoso, che alla sua rapacità insaziabile si abbia a sacrificare qualunque altro sia pur grande interesse

Faccio un'altra osservazione.

È vero che con l'articolo modificato dal Governo si pone un limite di tre anni alla troppo alta e pericolosa misura dell'interesse sui depositi che defluiscono nelle casse degli Istituti d'emissione; ma, se gli Istituti lo vorranno, in tre anni avranno spazzato il terreno da tutti i concorrenti, e quindi tutto il risparmio nazionale si sarà riversato nella Banca d'Italia, nei banchi di Napoli e di Sicilia ben prima che siano passati i tre anni. Perché ciò non accada occorrerà una gran forza di moderazione da parte di questi Istituti: nè sarà merito vostro; chè colla legge avrete assicurato loro il mezzo di conseguire l'assoluto monopolio del credito in tutta Italia.

Ed allora io vi domando: chi oserà opporsi a qualsiasi pretesa venga avanzata da questi Istituti? Io che pur amo i Governi forti e potenti, non voglio concorrere a preparare una condizione di cose simile!

Quindi, non solo io, ed i firmatari del-

l'ordine del giorno, ma molti altri colleghi che si sono associati a noi posteriormente alla sua presentazione, non potremo approvare l'articolo del Governo.

Noi abbiamo riconosciuto che la presente legge richiede, da noi che intendiamo approvarla, molto sacrificio di convinzioni dottrinali, molta abnegazione di spirito, grande serenità di giudizio.

Ma se l'opportunità, la quale non è altro che la sintesi ultima di tutte le cause influenti, può giustificare transazioni che si allontanano largamente dalle nostre massime dottrinali, dichiariamo che, fra le cause influenti, non soggiaceremo a quella delle gare di prevalenza dei partiti politici. (*Approvazioni*).

Nella posizione di cose che sarà apprezzata da ognuno secondo i propri criteri, noi abbiamo però il diritto ed il dovere di fare un'ultima dichiarazione.

Modesti gregari nel partito cui abbiamo l'onore di appartenere, se in occasione dell'articolo 12, fossimo posti nell'alternativa di veder sacrificati grandi interessi del paese, o di vedere sacrificata la prevalenza del nostro partito, non esiteremo nella scelta: noi voteremo contro l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Comincerò a fare una piccolissima osservazione di forma. Io non sarei alieno dall'accettare l'alinea il quale dice:

« Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili a garanzia di crediti dubbi o in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni » ma desidererei che vi fosse aggiunto che i suddetti crediti dubbi, passeranno immediatamente in sofferenza; altrimenti, con questo articolo, non faremmo altro che autorizzare gli Istituti di emissione a fare operazioni immobiliari.

Credo quindi, che la Commissione non avrà difficoltà di accettare questa piccola aggiunta la quale esprime e completa il suo pensiero.

Quanto ai conti correnti dichiaro francamente che essi sarebbero stati una difesa indispensabile per i banchi del Mezzogiorno se avessero avuto vigore le disposizioni del primitivo articolo 5 sulla riscontrata: ma, essendo state mutate quelle disposizioni io